

**PROSSIME SCADENZE**Emissioni in atmosfera (attività prima non soggette)  
**31 luglio 2012**Bando CCIAA Ambiente e Sicurezza  
(v. Informativa n. 6) Fondi in esaurimento  
**10 agosto 2012**

Vedi anche: [archivio approfondimenti e informative](#)  
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.

**Brevi note informative** su argomenti specifici a maggiore rilevanza sono accessibili dalla [home page](#) o attraverso i seguenti canali:

[Facebook](#)[Google +](#)**Salute e sicurezza****Speciale - Finanziare la formazione con i fondi interprofessionali**

Dal primo gennaio 2009, le aziende versano mensilmente l'1,61% dei contributi INPS per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La contribuzione per la disoccupazione involontaria è comprensiva di una percentuale pari allo 0,30% destinata a finanziare la formazione dei lavoratori (percentuale stabilita dall'articolo 25, c.4 della Legge n. 845 del 21/12/1978).

L'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto la possibilità di versare lo 0,30% a fondi paritetici interprofessionali, che si occupano della formazione continua.

I fondi interprofessionali finanziano piani formativi aziendali concordati tra le parti sociali attraverso modalità specifiche per ogni tipo di fondo.

Solo a titolo di esempio, alcuni fondi interprofessionali ai quali è possibile aderire sono FONDIMPRESA (il principale), FAPI, FORAGRI, FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE, FOR.TE, FONDO FORMAZIONE PMI, FORNDIRIGENTI, FONDOPROFESSIONI, ecc. Ogni fondo è specifico per tipologia di impresa ed ha un proprio regolamento con il quale approva i piani di formazione aziendale.

In particolare in relazione alla significativa evoluzione normativa a livello di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro questi strumenti possono assumere una certa rilevanza.

Chi fosse eventualmente interessato, può contattarci per maggiori informazioni.

Alcuni approfondimenti:

- [Il Sole 24 ore](#)
- [Fondinterprofessionali.isfol.it](#)

**Formazione – Pubblicate le linee guida sull'applicazione degli accordi Stato - Regioni**

Gli aspetti più salienti:

- si chiarisce la data di entrata in vigore degli accordi: 11 gennaio 2012;
- l'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i **componenti dell'impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono imprese e servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione; chiarito che facoltà non significa obbligo (fatta salva la formazione "speciale" – es.

- ambienti confinati)
- il contenuto degli accordi – rispetto alla **formazione di dirigenti e preposti** – è da considerarsi ad applicazione facoltativa;
- il **contenuto della formazione** riguarda i rischi a cui effettivamente sono soggetti i lavoratori (es. lavoratori impiegati in una azienda a rischio alto possono essere formati secondo il protocollo previsto per il rischio basso – salvo verifica rischi effettivi);
- viene evidenziata la necessità di mettere a conoscenza gli **organismi paritetici** delle iniziative di formazione.

Si ricorda che per i **nuovi assunti** la formazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'assunzione.

Il documento è disponibile a [questo indirizzo](#).

### Verifiche attrezzature di lavoro

Come già evidenziato sono state definite le modalità e la modulistica per le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.

Si ricorda che, a titolo esemplificativo, carri ponte, gru a bandiera, gru su camion con portata superiore ai 200 kg devono essere sottoposti a verifica, da richiedere con la apposita modulistica, indicando anche il nominativo dell'organismo di verifica selezionato.

La periodicità è definita dal DLgs 81/2008.

## Ambiente

### Prossima scadenza presentazione domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Come si è già avuto modo di evidenziare più volte, il D. Lgs. n. 128/2010 ha introdotto numerose e importanti modifiche in materia ambientale. In riferimento alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 alcune attività prima non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera risultano ora soggette e necessitano quindi di specifica autorizzazione. Alcuni esempi:

- **lavorazioni meccaniche** dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) superiore a 500 kg/anno;
- impianti termici ad uso civile con potenzialità complessiva superiore 3 MW;
- **allevamenti** aventi n° capi superiore al punto z) della Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 (vedi allegato 1A);
- **linea fanghi** impianti trattamento acque;
- **stabilimenti con emissioni diffuse** (di polveri, COV, ecc. – emissioni non convogliabili);
- **dispositivi mobili** di competenza del gestore dello stabilimento;
- **impianti di emergenza** e sicurezza.

L'adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire entro il 01/09/2013 e la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, dovrà essere presentata entro il 31/07/2012. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Le altre scadenze:

Data autorizzazione (intervallo)	Termini presentazione domanda di rinnovo (intervallo)
01/01/1989 al 31/12/1995	01/01/2012 ed il 31/12/2012
01/01/1996 al 31/12/1999	01/01/2013 ed il 31/12/2013
01/01/2000 al 31/12/2002	01/01/2014 ed il 31/12/2014

01/01/2003 al 29/04/2006

01/01/2015 ed il 31/12/2015

(Regione Lombardia - Circolare del 21/10/2010 prot. n. 22315)

Per maggiori informazioni o per una rapida verifica della situazione siamo a disposizione.

### **Carrello elevatore e infortunio**

*Cassazione Penale, Sez. 3, 05 luglio 2012, n. 26074 - Responsabilità del legale rappresentante di una s.r.l. per non aver segnalato in modo chiaramente visibile i pericoli derivanti dalla pavimentazione dell'azienda che risultava sconnessa per la presenza di numerose buche ed avvallamenti tali da risultare pericolosi per la circolazione pedonale delle maestranze, nonché per non aver predisposto ed evidenziato le vie di circolazione per i carrelli sollevatori e/o altri mezzi di locomozione o trasporto.*

*Cassazione Penale, Sez. 3, 18 giugno 2012, n. 24085 - Responsabilità per mancata informazione e formazione ai lavoratori dipendenti e competenza territoriale - (Omissis), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 625 del 2004 (ndr. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21), comma 1, lettera b) e successive modificazioni "per non avere assicurato che i lavoratori dipendenti (Omissis), (Omissis) e (Omissis) ricevessero una informazione adeguata sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività di impresa in generale" e del reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 1 e articolo 89 e successive modificazioni "per non avere assicurato che i lavoratori dipendenti (Omissis), (Omissis) e (Omissis) ricevessero una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni" veniva dichiarato colpevole dei detti reati dal Tribunale di Imperia con sentenza del 17 febbraio 2011 con la quale veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Ricorso in cassazione rigettato e condanna confermata.*

[Fonte: Olympus]

Redazione a cura di:

**Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica**

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

[info@matteomelli.it](mailto:info@matteomelli.it) - [www.matteomelli.it](http://www.matteomelli.it)

*La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati; l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni. E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto "cancellazione".*

**dott. matteo melli**  
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza  
acustica e certificazione energetica